



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°250 del 18/01/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 10 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DELLE FRATTE MATTEO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAINA LORENZO FINO AL 25/01/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 SGS DEL 13/12/2018
(Gara: LEOCON - VIGOR PERCONTI dell'8/12/2018 - Campionato Under 14 Regionale Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell'11/12/2018

La Corte Sportiva d'Appello;
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:
La Società reclamante ritiene eccessive le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, e ne chiede pertanto la riduzione, alla luce di una più approfondita valutazione dei fatti.
In via preliminare va dichiarata la inammissibilità del reclamo relativo all'allenatore Delle Fratte Matteo, in quanto, ai sensi dell'art. 45 cpv.3 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono impugnabili le squalifiche per i tecnici fino a un mese.
Per quanto concerne la sanzione a carico del calciatore Faina Lorenzo, questa Corte ritiene di rivisitare parzialmente la stessa, dal momento che, dopo il provvedimento di espulsione per aver spinto con forza un avversario facendolo cadere a terra, lo stesso calciatore ha rivolto un'espressione offensiva all'Arbitro, ma in effetti senza accompagnare l'insulto con alcun gesto o atteggiamento di natura realmente minacciosa. La sanzione andrà quindi ridotta, come da dispositivo, anche allo scopo di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.

Per gli stessi motivi andrà parimenti ridotta l'ammenda a carico della Soc. Vigor Perconti per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori, i quali durante l'incontro hanno rivolto ripetuti insulti all'Arbitro, ma senza alcun atteggiamento minaccioso nei confronti dello stesso, grazie anche alla presenza della Forza Pubblica intervenuta a scopo precauzionale.
Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore DELLE FRATTE Matteo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
Di accogliere, altresì, il ricorso, riducendo l'ammenda ad euro 100,00 nonché la squalifica a carico del calciatore FAINA Lorenzo all'11/01/2019.
La tassa reclamo va restituita.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. TORMARANCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.168 LND DEL 29/11/2018
(Gara: TORMARANCIO – SS VITTORIA ROMA 1908 del 25/11/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell'11/12/2018

La società Tormarancio ha inoltrato rituale e tempestivo reclamo avverso le sanzioni comminate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe.

Il Giudice di prime cure aveva comminato le sanzioni sopra esposte a seguito di quanto riportato nel referto di gara ove l'Arbitro aveva riferito che al 45' del primo tempo aveva allontanato il dirigente accompagnatore ufficiale della società Tormarancio, Binetti Marco, in quanto aveva aperto il portafoglio ed aveva estratto una banconota sventolandola e ripetendo più volte "vieni a prenderla", al termine del primo tempo l'allenatore (presumibilmente del Tormarancio anche se non indicata l'appartenenza nel referto) correva verso il direttore di gara con tono minaccioso e gli diceva "stai attento a te", veniva allontanato dai dirigenti ospiti e l'Arbitro poteva quindi rientrare negli spogliatoi; qui giunto trovava il proprio borsone aperto ed il proprio cellulare rotto; precisava inoltre di aver lasciato la chiave dello spogliatoio al custode del campo che lo aveva fissato intensamente all'uscita dal campo; riteneva quindi di sospendere la gara ed utilizzava il cellulare del dirigente della squadra ospitata per chiamare la forza pubblica.

La reclamante sostiene che, alla luce di quanto descritto nel referto di gara, non sussistevano le condizioni per interrompere la gara in quanto non vi era alcun concreto pericolo per il direttore di gara, né poteva giustificare tale decisione la rottura del cellulare ad opera di ignoti, anche se, in carenza di effrazione, il gesto poteva essere presuntivamente addebitato alla responsabilità del custode del campo che, detenendo la chiave dello spogliatoio, si era assunto anche l'obbligo di custodia degli effetti personali dell'Arbitro; custode del campo che è un soggetto totalmente estraneo alla società che non è proprietaria dell'impianto di gioco.

Nel corso della audizione diretta presso la Corte la società faceva altresì presente con estremo disappunto che già il giorno successivo alla gara sul quotidiano "Corriere dello Sport" era stata riportata la narrazione dei fatti accaduti con espressioni chiaramente mutuata dal referto di gara, ancor prima che lo stesso fosse venuto all'esame del Giudice di Primo Grado e con una esposizione assai negativa per l'immagine della società.

Il reclamo è fondato.

In effetti al termine del primo tempo non erano avvenuti fatti disciplinari di particolare rilevanza in quanto il comportamento del dirigente accompagnatore Binetti può essere ricondotto ad un

atteggiamento irrispettoso mentre quello dell'allenatore Siligardi può essere considerato genericamente minaccioso, di talché il Giudice di primo grado ha adottato nei loro confronti sanzioni contenute, né può essere considerato determinante l'episodio relativo al danneggiamento del cellulare, in quanto il responsabile, quantomeno in termini di responsabilità per le cose in custodia, era facilmente individuabile ed, in ogni caso, sarebbe stato possibile per l'arbitro trattenere la chiave dello spogliatoio evitando ulteriori inconvenienti e, comunque, era nel frattempo arrivato un altro collega che doveva dirigere la partita successiva ed aveva quindi preso possesso del medesimo spogliatoio. La decisione di sospendere la gara è quindi immotivata e ne va disposta la ripetizione. Va invece confermata l'ammenda comminata in quanto la sanzione è adeguata a quanto riportato nel referto.

Appare altresì giustificata la doglianza relativa alla impropria diffusione del contenuto del rapporto di gara alla stampa.

La pubblicazione del quotidiano del 26 novembre 2018 dimostra come già nella serata della domenica 25 novembre, data in cui alle ore 11,00 si è disputata la gara, le notizie siano pervenute nella sfera di conoscenza del giornalista che lo ha redatto. Poiché è noto che il Comitato Regionale nella giornata di domenica è chiuso ed i referti vengono letti solo nella mattinata del lunedì, è evidente che la propalazione di notizie assai particolareggiate contenute nel referto di gara, deve essersi determinata altrove e comunque da parte di tesserati o strutture federali.

Il fatto è di estrema gravità in quanto il referto di gara, per la sua naturale destinazione all'applicazione di sanzioni disciplinari, deve essere conosciuto in prime cure, in via esclusiva, dagli Organi della Giustizia Sportiva ed in secondo grado solo dalle parti del contraddittorio se instaurato, ovvero dalla sola reclamante.

Va quindi disposta una indagine da parte della Procura Federale per accertare se l'arbitro od altri tesserati abbiano fornito al giornalista il contenuto del referto di gara e quindi le notizie riportate nell'articolo di pagina 45 del Corriere dello Sport – Stadio di lunedì 26 novembre 2018 con il titolo "Arbitri a Roma c'è un altro caso" riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti più opportuni da parte della stessa Procura in funzione requirente.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara, confermando, altresì la rimanente decisione impugnata.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per le indagini di cui in motivazione.

La tassa reclamo va restituita

**RICORSO DELL'ALLENATORE CICCARELLI GIULIANO (A.S.D. REATE UNITED FC)
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 20/01/2019
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON
C.U. N.40 LND DEL 13/12/2018**

(Gara: REATE UNITED – ALTO LAZIO dell'8/12/2018 – Campionato di Terza Categoria di Rieti)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell'11/12/2018

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;osserva:

Il reclamante sostiene che non corrisponda a verità quanto refertato dall'Arbitro ed insiste pertanto per la riduzione della squalifica.

Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l'Arbitro ha descritto con precisione il comportamento posto in essere dal tesserato Ciccarelli Giuliano, il quale, presente tra il pubblico in quanto squalificato, per tutta la durata dell'incontro rivolgeva insulti sia all'Arbitro che ai giocatori di entrambe le squadre, assumendo inoltre atteggiamenti gravemente minacciosi, correndo lungo la rete di recinzione ed arrampicandosi sulla stessa.

Valutato tale comportamento, tanto più grave in quanto posto in essere da un tesserato che stava già scontando una squalifica, questa Corte ritiene del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

**RICORSO DEL CALCIATORE CIRILLI ANDREA (A.S.D. VIRTUS CAMPO DI CARNE)
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208
LND DEL 21/12/2018
(Gara: CORI MONTILEPINI – VIRTUS CAMPO DI CARNE del 16/12/2018 – Campionato di
Seconda Categoria)**

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell'11/12/2018

Il calciatore Andrea Cirilli impugnava davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per tre gare, per aver, al termine della partita, offeso un dirigente della squadra avversaria, provocando una rissa tra tesserati di entrambe le squadre ed aver, successivamente, reiterato le offese all'indirizzo dello stesso.

A sostegno della propria tesi difensiva il reclamante escludeva sia di aver provocato la rissa, sia di aver offeso il dirigente della squadra ospitante, ma riconosceva, unicamente, di essersi rivolto in modo deciso verso quest'ultimo; (il reclamante) chiedeva, pertanto una riduzione della squalifica.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter ridurre la sanzione.

Infatti dal referto arbitrale e suo supplemento emerge che il calciatore Andrea Cirilli, immediatamente dopo il fischio finale della gara, iniziava a minacciare pesantemente un dirigente della Società Cori Montilepini (Magliozzi Amerigo); al contempo, cercava di togliersi la maglia ma veniva allontanato dalla calca di calciatori che si era, nel frattempo, formata; infine, giunto davanti allo spogliatoio della squadra ospitata, veniva, nuovamente a contatto con il dirigente di cui sopra e gli rivolgeva frasi offensive.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

Pubblicato in Roma il 18 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli